

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **AIAB Sicilia**

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, tra i soci AIAB che risiedono o hanno sede legale o hanno propria attività prevalente sul territorio della regione Sicilia, l'associazione di promozione sociale denominata AIAB Sicilia (Associazione Italiana per l' Agricoltura Biologica – Sicilia) secondo le norme dell'art. 7 dello Statuto dell'AIAB, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione è articolazione regionale di AIAB Federale, per cui si obbliga al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle delibere degli Organi statuari dell' Associazione, mutuandone a livello locale i contenuti nel rispetto della propria autonomia regionale.

La sede legale dovrà essere in Sicilia e la sua allocazione verrà decisa ed approvata dal Comitato Direttivo. All'atto dell'approvazione del presente statuto la sede legale è in via Ruggero Settimo 78 nel comune di Palermo.

La durata dell'Associazione è fissata al 2050, salvo proroga.

ART. 2 – Principi

L'associazione è indipendente, non persegue finalità di lucro ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge, e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà tra i soci e tra strutture a diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibile con la decisione;
- b) solidarietà tra i soci e tra le strutture che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un possesso di crescita equilibrata di tutte le realtà che fanno capo ad AIAB, ridistribuendo in particolare verso le aree e le strutture più deboli le risorse e le energie raccolte su base nazionale e regionale;
- c) cultura della differenza, per cui la diversità culturale, storica e territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza dell'AIAB, che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare facendo riferimento a norme e comportamenti comuni;
- d) partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello federale, regionale e territoriale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative.

ART. 3 - Finalità

L'associazione, nell'ambito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, della persona e dell' ambiente rurale ed, in particolare, in accordo con l' art. 4 dello Statuto dell'AIAB, si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico come modello di sviluppo rurale sostenibile, nel campo agricolo, zootecnico, agro-industriale, agrituristico, forestale, ambientale, nelle fattorie didattiche e nella cura e tutela del verde e del paesaggio, secondo le norme di cui al successivo punto b);
- b) rispettare, elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, svolgendo in forma indiretta e, quando necessario, diretta, attività di controllo della corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell' Associazione;
- c) promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica;
- d) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, sviluppando attività a favore della cooperazione e solidarietà internazionale;

- e) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;
- f) promuovere processi di eco sviluppo e turismo rurale basati su attività produttive ecocompatibili;
- g) realizzare attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari con requisiti qualitativi connessi ai criteri di tipicità, sostenibilità ambientale ed eticità;
- h) rappresentare le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del mondo biologico.

ART. 4 – Attività

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela della natura e della valorizzazione dell'ambiente rurale, nonché nel settore della formazione.

L'Associazione può svolgere, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, oltre la sua attività istituzionale, anche ogni altra attività commerciale strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa.

L'Associazione svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

- a) promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti: progetti, manifestazioni e iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;
- b) partecipa agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- c) realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività formative e di formazione professionale e di informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici;
- d) svolge attività di servizio fornendo direttamente ed indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo di agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB; svolge attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre sue attività statuarie;
- e) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;
- f) esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi da parte dei propri soci;
- g) adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statuarie;
- h) promuove e/o gestisce progetti culturali e di educazione ambientale con particolare riguardo alle aree rurali, nonché promuove attività di ricerca, divulgazione ed informazione riguardante l'agricoltura biologica, con particolare attenzione alla riscoperta e alla valorizzazione degli ecotipi autoctoni ed al mantenimento, al ripristino od alla ricostruzione della flora e della fauna originarie nel rispetto della biodiversità;
- i) promuove e/o gestisce, autonomamente ovvero in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività e finalità;
- j) contribuisce al livello culturale ed economico dei propri associati promuovendo la conoscenza delle attività dei soci, offrendo assistenza per collegare le loro rispettive produzioni e convogliarle verso una commercializzazione di tipo associativo, sollecitando e suggerendo ai propri associati possibili iniziative nell'ambito strettamente agricolo o più ampio, per una cultura di vita più rispettosa dell'ambiente ed attenta ad un vivere più sano e naturale;
- k) promuove e gestisce programmi di cooperazione internazionale;
- l) istituisce e registra il marchio GARANZIA AIAB in sintonia con AIAB Federale evidenziando la provenienza, tutelando al salute dei consumatori e la professionalità dei produttori e cura la gestione secondo l'apposito regolamento in forma autonoma o delegata.

L'Associazione nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Essa può, inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini od analoghi.

ART. 5 – Soci

In accordo con l'art.6 dello Statuto Federale, possono essere soci: persone fisiche, giuridiche ed associazioni. I soci sono suddivisi in:

- a) ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo)
- b) sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo)
- c) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
- d) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Possono essere soci tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto e del regolamento interno, intendono partecipare alle attività organizzate dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e-mail, recapito telefonico/FAX e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Ciascun socio è iscritto al Libro soci, articolato per un anno solare.

L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata dal Direttivo, entro 90 giorni dal ricevimento dell'iscrizione e dalla relativa quota sociale. In caso di rifiuto all'iscrizione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronunzierà in modo definitivo. L'eventuale rifiuto all'iscrizione va motivato. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché intervenire con diritto di voto nelle Assemblee ed eleggere gli organi di direzione, di garanzia e di controllo, con la possibilità di essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno i seguenti diritti:

- di voto,
- a partecipare all'elaborazione del programma
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Approvare il Bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- eleggere gli organi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi organi.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico e vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce, pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione e non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

Le Associazioni o le società hanno diritto ad un massimo di cinque voti secondo le modalità previste dal regolamento interno AIAB.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui sopra.

I soci sono accettati di norma a livello regionale e sono esclusi con delibera dagli organi direttivi di AIAB Sicilia, ovvero su segnalazione degli organi statuari Federali.

I motivi di esclusione da socio possono essere:

- dimissioni;

- assunzione di comportamenti in contrasto con l'Associazione;
- inosservanza dello statuto e dei regolamenti.

ART. 6 – Le sezioni soci

1. È facoltà dell'A.P.S. AIAB Sicilia promuovere la costituzione, sull'intero territorio regionale, di associazioni provinciali al fine di articolare meglio sul proprio territorio le attività statuarie e/o aggregazioni dei soci per categoria economica e sociale rappresentata.
2. L'APS AIAB Sicilia promuove, altresì, la costituzione di aggregazioni locali tematiche tra i soci e non soci aventi finalità coerenti con il presente statuto, prevedendone l'adesione in forma collettiva.
3. Tali associazioni provinciali o tematiche sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che ha facoltà di disconoscere la funzionalità all'interno dell'associazione regionale qualora in palese contrasto con le finalità previste dal presente Statuto.
4. Qualora istituite e riconosciute dall'APS AIAB Sicilia, tali sezioni, coerentemente con le finalità del presente statuto, potranno svolgere azioni di tutela e rappresentanza della categoria e/o dell'area di riferimento di appartenenza, permettendo all'Associazione di partecipare a tutti quegli interventi pubblici e privati, limitatamente alle categorie organizzate e alla specifica area geografica.

ART.7 – Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di eventuali attività prestate.
- 3) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 5) Il Consiglio Direttivo fissa i limiti dell'azione dei singoli soci e gli eventuali rimborsi.

Art.8- Recesso ed esclusione del socio

- 1) Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3) L'esclusione è deliberata con giustificati motivi dal Consiglio Direttivo. Il socio interessato può ricorrere in appello, entro 30 gg., al Collegio dei Probiviri di AIAB Federale, che si esprimeranno entro i trenta giorni successivi. In terza istanza il socio potrà richiedere l'attivazione dell'Istituto Arbitrale.
- 4) Nei tempi necessari a concludere il ricorso, al socio è inibito qualsiasi utilizzo di marchi, loghi e riferimenti dell'Associazione.

Art.9- Organi sociali

- 1) Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il consiglio direttivo regionale;
 - Il comitato esecutivo regionale;
 - Il Presidente;
 - Il collegio sindacale.

Tutte le cariche sociali, in quanto tali, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART.10 - L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria, e ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB della Sicilia in regola con il pagamento delle quote. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o la rinuncia all'autonomia regionale in favore di AIAB Federale. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea può essere preceduta da Assemblee Provinciali o comunque di aree territoriali previste nello statuto (art.4, comma 1), potendosi procedere in questo caso per delegati all'Assemblea Regionale.
- 2) Norme di convocazione dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB o su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci o dal Collegio Sindacale Federale, con ordine del giorno motivato.

La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda.

Per avviso scritto si intende una comunicazione via posta ordinaria, via e-mail, via telefax ovvero attraverso il notiziario dell'Associazione. Fa fede l'indirizzo o altro recapito indicato dal socio nel modello di adesione. La convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale.

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Non hanno diritto di voto in assemblea quei soci la cui iscrizione annua non è mai pervenuta all'associazione. È altresì negato il voto ai soci la cui nuova iscrizione sia pervenuta all'Associazione nei 60 giorni che precedono l'assemblea.

3) Compiti dell'Assemblea.

- a) elegge ogni tre anni gli organi statutari ed approva l'eventuale regolamento interno;
- b) elegge i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo regolamento federale;
- c) approva il rendiconto consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale mutuandole dalle delibere federali o in aggiunta a queste;
- e) delibera gli eventuali rimborsi agli organi statutari, commissari o delegati.; nelle deliberazioni che li riguardano gli interessati non hanno diritto di voto;
- f) delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

4) È facoltà del Presidente Federale o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali.

5) L'Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto a maggioranza semplice in materia di modifiche statutarie. Nel caso di delibera in merito alla rinuncia dell'autonomia gestionale rispetto ad AIAB Federale, o di scioglimento dell'Associazione, la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti.

ART.11- Validità Assemblee

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio od in delega.
- 2) Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 3) I soci che rappresentano più soggetti giuridici hanno la facoltà di rappresentare al massimo altri due soci (massimo due deleghe).
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
- 5) Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il segretario è nominato dal Presidente.
- 6) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia dietro richiesta al Presidente.

ART.12- Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici membri, di cui nove eletti dalle associazioni provinciali, laddove queste siano formalmente costituite a norma del presente statuto, e cinque (membri laici) eletti direttamente dall'assemblea generale regionale. Nelle more della costituzione delle associazioni provinciali, sarà l'assemblea generale regionale ad

- eleggere il Consiglio Direttivo, tra i soci, sempre nel rispetto del criterio della rappresentanza territoriale delle province siciliane.
- 2) Sono i membri del CDR senza diritto di voto: i rappresentanti di Associazioni culturali, ambientaliste e di consumatori aderenti ad A.I.A.B. Sicilia, per un massimo di 3 (tre).
 - 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 - 4) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione.
 - 5) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a. Nomina al suo interno il Presidente, vice-presidente/i, eventualmente il Coordinatore;
 - b. Delibera eventuali deleghe del Presidente ad altre componenti del Direttivo;
 - c. Delibera tutti gli atti, comprese le operazioni mobiliari e immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Regionale;
 - d. Delibera inoltre per la sostituzione del Presidente nell'impossibilità da parte di questo a svolgere regolarmente le proprie funzioni, ed in tal caso provvede entro 30 giorni dalla data della delibera per la nomina del nuovo Presidente;
 - e. Stabilisce annualmente l'entità della quota di adesione, di rinnovo all'Associazione e delle quote dei servizi istituzionali;
 - f. Elabora le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - g. Verifica l'applicazione da parte del Presidente delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei soci;
 - h. Approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo entro il 15 dicembre di ciascun anno;
 - 5) Le deliberazioni sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con almeno un terzo degli aventi diritto.
 - 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del suo Presidente. Un terzo dei Consiglieri può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio che dovrà essere convocata entro trenta giorni. Per motivi logistici ed organizzativi è possibile per i componenti del Consiglio Direttivo partecipare alle adunanze anche in videoconferenza; questa possibilità può essere attuata dietro comunicazione dell'interessato al Presidente del CDR, una volta ricevuta la convocazione, e previa verifica delle possibilità di connessione presso la sede in cui è fissata l'adunanza. Un membro del Direttivo decade dall'incarico in caso di esclusione da socio AIAB e in caso di assenza senza giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive.
 - 7) Quando vengono a mancare uno o più componenti laici, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un numero di consiglieri pari a quelli mancanti a partire dai primi dei non eletti votati all'ultima assemblea dei soci.

Art. 13 - Il Comitato Esecutivo Regionale (CER)

Il Comitato Esecutivo Regionale è formato da un numero di membri variabile da tre a cinque, tra cui il Presidente Regionale e almeno un vice presidente, viene eletto su lista bloccata con il sistema maggioritario dell'Assemblea Regionale. In caso di presentazione di più liste, dopo la prima votazione si procederà al ballottaggio tra le due liste più votate.

I componenti del comitato esecutivo regionale, partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo regionale, senza diritto di voto. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, può essere specificamente inviato, a titolo consultivo, ogni componente dell'AIAB Sicilia; le delibere del Comitato sono prese a maggioranza.

Al Comitato Esecutivo spetta:

- a) La cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale;
- b) Il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che disposizione del presente Statuto o di leggi vigenti o future siano di esclusiva competenza dell'assemblea;
- c) L'assunzione o il licenziamento del personale;

- d) La costituzione di gruppi di lavoro e di studio, dei comitati tecnici e scientifici, del comitato tecnico regionale, avvalendosi eventualmente di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del comitato stesso e le attività di AIAB Sicilia;
- e) Promuovere l'istituzione di eventuali delegazioni locali e relativi delegati, fissandone compiti e limiti;
- f) Elaborare le proposte di programma dell'attività annuale di AIAB Sicilia e il bilancio di previsione e lo sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- g) Quando viene a mancare un componente, il Comitato provvede alla cooptazione di un nuovo membro; la cooptazione dovrà essere ratificata alla prima riunione dell'Assemblea Regionale.
- h) Il CER si riunisce ogni volta che si presenti necessità su convocazione del suo Presidente. È obbligatorio che si riunisca in concomitanza delle scadenze Statutarie (programmazione annuale delle attività, predisposizione dei Bilanci da sottoporre al CDR). La convocazione può essere fatta dal Presidente via mail o via fax una settimana prima della data fissata; per motivi di urgenza la convocazione può essere fatta nelle 24 ore precedenti accertandosi che tutti i componenti abbiano ricevuto la convocazione. La convocazione deve contenere data e luogo dell'incontro, nonché l'Ordine del Giorno. Per motivi logistici ed organizzativi è possibile che la riunione venga effettuata in videoconferenza previa verifica delle possibilità di connessione di tutti i partecipanti. Un membro del Direttivo decade dall'incarico in caso di esclusione da socio AIAB e in caso di assenza senza giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive.

Art. 14 –il Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato Esecutivo Regionale e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Esecutivo.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'impossibilità da parte di questo a svolgere regolarmente le proprie funzioni.

Art. 15 – Il Collegio Sindacale (CS)

Il Collegio Sindacale (CS) è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano, in caso di impedimento o di dimissioni degli effettivi; detti membri sono eletti dall'Assemblea Regionale anche tra non soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del CS è eletto nella prima adunanza dello stesso.

Il CS vigila sul rispetto delle norme statutarie, redige una relazione sul bilancio consuntivo, può partecipare alle riunioni del CDR e dell'Assemblea Regionale senza diritto di voto, segue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità, compilando il verbale su apposito libro.

Art. 16 –Risorse economiche

1. Le risorse economiche sono costituite da:
 - Contributi e quote associative;
 - Donazione e lasciti;
 - Ogni tipo di entrate ammesse ai sensi della **L 383/2000**
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
4. Nei limiti posti dalla vigente legislazione l'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliare, immobiliare e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi associativi. Essa può in oltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 17 – Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale. L'esercizio decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo e viene approvato dal Direttivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.10. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 –Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo Statuto di AIAB Federale, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 -ConSORZI/COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni o altri enti pubblici e privati che operano nel medesimo ambito e perseguono obiettivi e finalità comuni.

Art. 21 –Norma transitoria

Il presente Statuto è approvato dal **Consiglio Direttivo Federale del 16 settembre 2014.**